

REP. NR. 479 DEL 03/08/2011



CONTRATTO DI APPALTO

Tra

il Consiglio Regionale del Lazio (C.F. 80143490581) con sede in Roma, Via della Pisana 1301, in persona del Segretario Generale Sig. Nazzareno Cecinelli nato a Cori (LT) il 28 marzo 1939, c.f.: CCN NZR 45C28 D003B e domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio, in seguito denominato "Consiglio"

e

l'Agencia Giornalistica ADN Kronos S.p.A. cod. fiscale 00453850588, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della società capogruppo GMC S.p.A. codice fiscale 02981990589, con sede in Roma, Piazza Mastai n. 9, rappresentata dal Dott. Giuseppe Pasquale Marra, nato a Castelsilano (KR) il 21 novembre 1936 il quale delega alla firma il Dott. Claudio Chiucchiù, nato a Roma il 27 giugno 1966, c.f.: CHC CLD 66H27 H501Z, come da Procura speciale della Dott. Maria Cristina Casale, Notaio in Roma iscritta al Rep. n. 4576 del 26 luglio 2011.

PREMESSO

♦ Che il Consiglio al fine di sollecitare una crescita di attenzione della stampa nei confronti dei problemi della Regione, avverte l'esigenza di incrementare un'azione promozionale per la proiezione dell'immagine della realtà sociale e culturale della istituzione e della sua evoluzione, nonché la necessità di rendere ancora più tempestiva e capillare l'informazione dell'attività complessiva del Consiglio stesso indirizzata agli organi di informazione, anche come scambio di informazioni delle rispettive attività con le altre regioni italiane;



♦ Che AdnKronos, presente sul mercato anche internazionale dell'informazione con i propri notiziari quotidiani trasmessi ad una utenza altamente qualificata, può essere considerata strumento di informazione qualificato ed in grado di dare un contributo determinante al raggiungimento delle finalità del Consiglio;

♦ Che AdnKronos con le sue innovazioni nel campo della comunicazione ha ampliato i tradizionali confini dell'Agenzia di Informazione trasformandosi in una agenzia multimediale, sempre più specializzata nel campo giornalistico, caratterizzandosi come "comunicatore globale" operante, oltre che con i classici lanci e fotografie, anche con informazioni televisive, radiofoniche, grafiche a cui si aggiungono le più recenti innovazioni tecnologiche a principiare dal proprio sito web: www.adnkronos.com;

♦ Che con la propria precedente determinazione n. 347 del 6 giugno 2011 è stato autorizzato il rinnovo espresso del contratto, accogliendo il preventivo in data 19 aprile 2011, per una durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2011, e per un corrispettivo di € 128.000,00, oltre IVA ;

♦ Che nelle more il servizio è stato erogato dalla stessa AdnKronos, con soddisfazione dell'Amministrazione e nel rispetto dei parametri contrattuali e negli allegati tecnici;

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula:

ART. 1

Con la sottoscrizione del presente contratto, AdnKronos si impegna a trasmettere, attraverso un collegamento via satellite, all'Ufficio Stampa del Consiglio, il proprio notiziario quotidiano (politico, economico, interni,



estero) tutti i giorni, con esclusione delle festività infrasettimanali e dei giorni di riposo previsti dal calendario di uscita dei quotidiani.

ART. 2

AdnKronos autorizza il Consiglio ad effettuare una diffusione illimitata del notiziario di cui all'art. 1 attraverso diramazioni interne. La realizzazione delle estensioni avviene attraverso il sistema informatico di cui il Consiglio dispone. Resta inteso che tali attivazioni sono limitate esclusivamente ad uffici riferibili al Consiglio Regionale del Lazio, incluse le sedi esterne, che si impegna a comunicare ad AdnKronos l'elenco dei destinatari del servizio. Utilizzatori diversi da quelli indicati dovranno essere preventivamente autorizzati da AdnKronos.

ART. 3

AdnKronos si impegna a diffondere nel proprio notiziario quotidiano di rete, note, notizie informazioni, comunicati riguardanti l'attività del Consiglio diramate dall'Ufficio Stampa e Comunicazione dello stesso, predisponendo un contatto e coordinamento con l'Ufficio medesimo e tenendo in massima considerazione le indicazioni e gli indirizzi da questo espressi. AdnKronos si riserva comunque ogni decisione di tipo editoriale circa la forma e i contenuti delle suddette informazioni in base alle vigenti normative sulla stampa e alle norme deontologiche di settore.

ART. 4

Per rendere più capillare e visibile l'attività svolta dal Consiglio regionale, AdnKronos si obbliga a realizzare quanto segue:

- Notiziario di AKI - AdnKronos International, attraverso un collegamento via satellite, all'Ufficio Stampa del Consiglio, con diffusione illimitata del



notiziario attraverso diramazioni interne;

- Produzione e diffusione di n. 13 (tredici) servizi televisivi per anno della durata di 90" diffusi all'interno del "Rotocalco" prodotto da Adnkronos;

- Produzione e diffusione di n. 4 (quattro) servizi video "speciali" per anno della durata di 10/15';

- Produzione e diffusione di n. 4 (quattro) Speciali Multimediali per anno;

- Attività di posting dei contenuti realizzati nell'ambito del supporto informativo del Gruppo Adnkronos;

- Fornitura del Notiziario di Labitalia, attraverso un collegamento via satellite, all'Ufficio Stampa del Consiglio, con diffusione illimitata del notiziario attraverso diramazioni interne;

ART. 5

Per rendere ancora più capillare l'informazione relativa all'attività svolta dal Consiglio in ambito regionale che evidenzino uno spiccato rispetto delle esigenze del cittadino e dell'ambiente, AdnKronos si obbliga a fornire una collaborazione con la redazione di Prometeo (che ha un proprio flusso di notizie nel Notiziario Generale Adnkronos). Inoltre, AdnKronos si impegna a fornire il servizio "Ultim'ora Top news" (flusso di informazione primaria sui principali fatti della vita politica, economica, culturale, ecc.) per la pubblicazione in un'apposita area del portale del Consiglio.

ART. 6

Per la ricezione del notiziario di cui all'art. 1, AdnKronos fornisce il kit di ricezione satellitare su piattaforma digitale (parabola e scheda di rete), a titolo di comodato d'uso gratuito per tutta la durata della presente Convenzione. Il controllo della funzionalità, l'aggiornamento tecnico e la



manutenzione ordinaria e straordinaria di tali apparati è carico di AdnKronos, la quale provvede ad eseguire a proprie spese gli interventi di competenza, nonché quelli eventualmente richiesti dal Consiglio in caso di malfunzionamenti, riservandosi a tal fine la facoltà di accedere presso gli uffici ove è installato il sistema, previo preavviso scritto e successiva autorizzazione del Consiglio, con almeno due giorni di anticipo. AdnKronos si impegna a rendere disponibili le relative schede tecniche, che devono essere a norma delle vigenti norme, impegnandosi alla sostituzione totale o parziale in caso di sopravvenute nuove norme. Il Consiglio, ove richiesto, provvede per eventuali permessi, autorizzazioni o nulla osta. Gli apparati rimangono di esclusiva proprietà di AdnKronos e non possono essere ceduti a terzi, spostati, modificati o collegati con altri apparecchiature, senza il consenso scritto di AdnKronos. Alla scadenza naturale del presente contratto o alla risoluzione anche anticipata per fatto o colpa di AdnKronos, la stessa si impegna a smontare e ritirare le apparecchiature a proprie spese. Nel diverso caso di recesso unilaterale, o di risoluzione anche anticipata per fatto o colpa del Consiglio, lo stesso si impegna a restituire o a far rimuovere a proprie spese le apparecchiature installate.

Le spese per l'installazione delle apparecchiature sono a carico di AdnKronos. Le eventuali spese successive, per trasferimenti della sede o degli uffici e nuove installazioni richieste dal Consiglio, effettuate da AdnKronos, sono a carico del Consiglio stesso.

ART. 7

Per la visualizzazione delle informazioni destinate di cui agli artt. 1 e 2, il



Consiglio assicura la disponibilità di propri videoterminali e pertanto sarà a cura dello stesso provvedere alla loro installazione, gestione e manutenzione.

ART. 8

AdnKronos è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti, ritardi o interruzioni dei servizi che dovessero verificarsi per imprevedibili inconvenienti tecnici o a causa di forza maggiore. Tra queste cause sono compresi, fra l'altro, scioperi nazionali, categoriali o aziendali, guasti meccanici, elettronici, guasti delle linee elettriche, telefoniche, telegrafiche nazionali o altre cause anche se comportano le cancellazioni delle informazioni.

Negli altri casi, Adnkronos si impegna ad intervenire tempestivamente per provvedere al ripristino della funzionalità del servizio, che nel frattempo verrà garantito in modalità web con assegnazione di più pwd per la consultazione temporanea del Notiziario via Internet.

ART. 9

In caso di malfunzionamento degli apparati forniti da AdnKronos in comodato d'uso, di cui al precedente art. 8, secondo capoverso, e nei casi di mancata ricezione del notiziario quotidiano da essa trasmesso, l'Ufficio stampa del Consiglio o si impegna a darne immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico AdnKronos per iscritto all'indirizzo e-mail: helpdesk@adnkronos.com e per conoscenza all'Ufficio Commerciale e-mail: commerciale@adnkronos.com o anche tramite fax al n. 06/5807814, affinché proceda al ripristino del servizio o degli impianti. In caso di accertamento di malfunzionamento dei propri apparati, Adnkronos



provvederà all'intervento entro le 48 ore lavorative (escluso sabato, domenica e festivi) successive dalla comunicazione inoltrata da parte del Consiglio, fermo restando l'attivazione tempestiva di pswd di accesso al servizio via internet.

Tutto ciò affinché si provveda all'individuazione del guasto ed al ripristino del servizio secondo la modalità di ricezione prevista dal contratto.

ART. 10

Fatto salvo quanto autorizzato nel presente accordo e per gli usi consentiti ai fini dell'informazione interna al Consiglio, le informazioni contenute nel notiziario quotidiano di cui all'art. 1, non possono essere trasferite e/o cedute a terzi, né utilizzate su sistemi telematici quali reti Intranet, Internet, Extranet ed altre piattaforme tecnologiche (UMTS,GPRS,SMS,WAP), senza il consenso scritto di AdnKronos.

AdnKronos dichiara di essere titolare del diritto di utilizzazione economica del notiziario e, sotto questo profilo, si obbliga a tenere indenne il cliente da eventuali pretese di terzi. AdnKronos non risponde di eventuali conseguenze pregiudizievoli legate all'uso delle informazioni. AdnKronos risponde della esattezza della citazione della fonte, ma non risponde della esattezza e della veridicità delle dichiarazioni riportate, delle quali rimangono unici responsabili gli autori delle dichiarazioni stesse. Il Consiglio si impegna ad utilizzare il notiziario compreso nel presente accordo unicamente per informazione interna. L'inadempienza delle obbligazioni previste in questo articolo provoca la risoluzione ai sensi dell'art. 1.456 del c.c., salvo il diritto dell'AdnKronos di pretendere l'intero canone annuale ed il risarcimento del danno a titolo di penale.



ART. 11

Il Consiglio si impegna a corrispondere ad AdnKronos l'importo annuo di € 128.000,00 (centoventottomila/00), oltre IVA di legge come di seguito specificato, per un totale complessivo lordo di € 140.320,00:

- Notiziario d' Agenzia Adnkronos per € 55.000,00, oltre IVA al 4%;
- Notiziario di AKI - Adnkronos International per € 12.000,00, oltre IVA al 4%;
- Produzione e diffusione tredici servizi televisivi + quattro servizi video "speciali " per complessivi € 24.000,00, oltre IVA al 20%;
- Produzione e diffusione di quattro Speciali Multimediali per € 9.000,00, oltre IVA al 20%
- Digital P.R. per € 4.000,00, oltre IVA al 20%;
- Notiziario di Labitalia per € 16.000,00, oltre IVA al 4%;
- Collaborazione con la redazione di Prometeo per € 8.000,00, oltre IVA al 20%;
- Servizio "Ultim'ora Top News" gratuito.

La fatturazione ha cadenza trimestrale posticipata. Il pagamento del corrispettivo di cui sopra avverrà a 60 gg. dalla data di ricezione della fattura, mediante accredito bancario sul c/c n. 2810 (cod. ABI 01005 CAB 03240) IBAN IT71Z010050324000000002810 c/o Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia 6340, Via del Corso 473, intestato a AdnKronos S.p.A. Piazza Mastai n. 9, 00153 ROMA. Scaduto tale termine sono dovuti gli interessi di mora conformemente al d.lgs. 231/2001.

A pena di risoluzione del presente contratto e comunicazione del fatto alla competente Prefettura UTG, AdnKronos si obbliga a garantire e a far



garantire dalla filiera delle imprese le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, precisando che il rapporto di conto corrente di cui sopra è quello dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti dell'Amministrazione.

Informa inoltre che il soggetto titolato a movimentare il conto è IL Sig. Marra Giuseppe Pasquale c.f.: MRRGPP36S21B968L. AdnKronos si impegna a comunicare entro il termine di giorni sette dall'evento, ogni modifica dei dati di cui sopra, sempre a pena di risoluzione per inadempimento.

ART. 12

Il corrispettivo stabilito al precedente art. 11 è adeguato, a partire dal primo mese del secondo anno di attuazione della Convenzione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, ponendo come riferimento l'indice del mese precedente la stipula delle Convenzione con quello dello stesso mese di ogni anno successivo. E' esclusa qualsiasi revisione del canone annuo relativo al primo anno di attuazione della presente convenzione.

ART. 13

Per la notoria solvibilità dell'AdnKronos la medesima è dispensata dal presentare cauzione definitiva, anche sottoforma di fideiussione ai sensi del DPR n. 1309 del 29 agosto 1948.

ART. 14

La presente convenzione, ha la durata di anni tre (3) a decorrere dal 1° gennaio 2011 e scadenza al 31 dicembre 2013. E' escluso il rinnovo tacito, a pena di nullità. In qualsiasi momento il Consiglio ha facoltà di recedere dal



contratto per giusta causa o giustificato motivo, previo preavviso di giorni sessanta, comunicato per iscritto e inviato a mezzo di lettera raccomandata r.r.. In tal caso, il servizio è compensato fino al termine stabilito dal preavviso.

ART. 15

La presente Convenzione viene redatta e firmata in n. 3 originali ad un unico effetto ed è assoggettata a imposta di bollo a cura di AdnKronos, mentre la registrazione fiscale avviene solo in caso d'uso.

ART. 16

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consiglio l'AdnKronos relativa all'interpretazione ed all'esecuzione della presente stipulazione è competente il Foro di Roma.

ART. 17

La firma del presente accordo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2004 ("Codice in materia di trattamento dei dati personali") e successive integrazioni e modificazioni per gli adempimenti necessari all'espletamento del servizio.

Roma, 03.08.2011

CONSIGLIO REGIONALE LAZIO

Dott. Massimo Cecinelli



ADNKRONOS S.P.A.

Dott. Claudio Chiucchiù